

Codice DB1402

D.D. 18 aprile 2011, n. 1040

Decreto 30 giugno 2004 - Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio-Applicazione dell' Art. 40 del D.Lgs. 152/1999. Art.114, D. Lgs. 152/2006. Approvazione del progetto di gestione del bacino della traversa di Pont Ventoux in comune di Oulx (TO), gestito dalla societa' IREN ENERGIA S.p.A., ai sensi dell'art.14 del D.P.G.R. 9 novembre 2004, n.12/R cosi' come modificato dal D.P.G.R. 29 gennaio 2008, n.1/R.

Premesso che il decreto del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio del 30 giugno 2004 ha fornito i criteri per la redazione del progetto di gestione degli invasi, ai sensi dell'articolo 40, comma 2, del decreto legislativo 11 maggio 1999, n.152, e successive modifiche e integrazioni, nel rispetto degli obiettivi di qualità fissati dal medesimo decreto legislativo.

Visto l'obbligo dei gestori, ai sensi dell'art. 6 del decreto 30 giugno 2004, di redigere il progetto di gestione per i propri invasi per permettere un adeguamento anche dei fogli di condizione per l'esercizio e la manutenzione.

Premesso che l'art.114, del D.Lgs. 3 aprile 2006, n.152 rende salvi i criteri già predisposti con il D.M. del 30 giugno 2004.

Premesso che la Società IREN ENERGIA S.p.A. ha presentato con nota Ns. prot. N. 4556/DB14.02 del 24/01/2011, ai sensi dell'art. 40 del D. Lgs. 152/99 e del Decreto Ministeriale 30/06/2004, il progetto di gestione dell'invaso per l'esame della Regione di cui all'art. 14 del Decreto del Presidente della Giunta Regionale del 09.11.2004, n.12/R e s.m.i..

Considerato che il parere preventivo positivo della Regione, amministrazione competente a vigilare sulla sicurezza dell'invaso e dello sbarramento, richiesto per l'esame del progetto di gestione dall'art. 3 del decreto del 30 giugno 2004, è rilasciato dallo stesso Settore regionale responsabile del procedimento.

Visto il verbale della riunione di Conferenza dei Servizi del giorno 28/02/2011, allegato quale parte integrante della presente determinazione.

Preso atto che la Conferenza dei Servizi all'unanimità ha concordato per un parere favorevole sul progetto di gestione indicando delle prescrizioni per l'adeguamento dello stesso.

IL DIRIGENTE

Vista la l.r. 28.07.08, n. 23.

Vista la l.r. 06.10.2003, n.25.

Visto il D.P.G.R. 09.11.2004, n.12/R e s.m.i..

Visto il decreto legislativo 11 maggio 1999, n.152.

Visto il decreto del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio del 30 giugno 2004.

Visto il decreto legislativo 3 aprile 2006, n.152.

Vista la l. 241/1990 e s.m.i.;

Visto il verbale della Conferenza dei Servizi riunitasi il giorno 28/02/2011.

Visti i pareri e contributi tecnici acquisiti agli atti.

determina

Si approva il progetto di gestione relativo al bacino della traversa di Pont Ventoux, che la Società IREN ENERGIA S.p.A. ha presentato con nota Ns. prot. N. 4556/DB14.02 del 24/01/2011, con le prescrizioni che vengono riportate nel seguito.

Il progetto di gestione deve essere adeguato tenendo conto del parere della Conferenza dei Servizi nonché delle prescrizioni contenute anche nei pareri rilasciati, in particolare:

1. Il progetto di gestione, adeguato e aggiornato secondo le prescrizioni, dovrà essere presentato in copia cartacea e copia informatizzata al Settore regionale competente in materia di sbarramenti della Direzione regionale Opere Pubbliche, Difesa del Suolo, Economia montana e foreste che si occuperà di verificare se siano state pienamente recepite le richieste ed indicazioni della Regione;

2. Nella regola di gestione ed in particolare per l'effettuazione delle operazioni di svaso, sfangamento o spurgo si dovrà generalmente tenere conto del necessario preavviso di quattro mesi di cui al c.10 dell'art. 21 quater del Decreto del Presidente della Giunta Regionale del 09.11.2004, n.12/R e s.m.i.;

3. Si dovrà:

a) delimitare e riportare nel registro delle attività il tratto di corso d'acqua interferito dalle attività di fluitazione;

b) raccogliere i dati di monitoraggio biologico secondo i metodi in vigore a livello nazionale (STAR ICMi) per quanto concerne il macrobenthos per facilitare il confronto con quelli raccolti attualmente dalla Regione e secondo uno schema cronologico assimilabile a quello indicato nella tab. 1 dell'allegato B bis al regolamento regionale D.P.G.R. n.12/R del 2004;

c) valutare con ARPA Piemonte la necessità di attuare eventuali campionamenti sperimentali delle diatomee sul torrente Dora Riparia prima e dopo le fluitazioni, e nel caso quantificare il grado di disturbo fisico dell'habitat tramite applicazione dell'indice NNS (Battezzatore et al. 2003);

d) specificare la durata delle operazioni in occasione del Programma di sintesi che precede di quattro mesi l'inizio delle attività. Ciò con particolare riferimento alle aperture dilazionate delle paratoie in fase di morbida idrologica (fluitazione prolungata);

e) eseguire la fluitazione prolungata solo dopo aver operato uno spurgo controllato;

f) evitare che, in occasione delle fluitazioni di sedimento da altri invasi o vasche di carico, nello specifico quelli di Val Clarea e della Ramat, si generino effetti cumulativi a valle della traversa di Chiomonte tali da mettere a rischio la qualità del torrente e verificare il rispetto dei limiti di concentrazione e durata riportati nel Progetto anche in quella sezione;

g) fornire, insieme al Programma di sintesi, un cronoprogramma complessivo delle attività di sfangamento/spurgo in previsione sulle diverse parti del sistema (Oulx, Clarea, traversa di Chiomonte, Gorge di Susa) unitamente alla specifica della operatività o meno delle centrali di Giaglione e Chiomonte che possono intervenire con gli scarichi di acqua relativamente chiara alla diluizione delle torbide indotte artificialmente. Il riferimento del carico di sedimento naturale in corpo idrico sarà rilevato a monte di Pont Ventoux;

4. Si richiede che i dati raccolti nei primi tre anni siano trasmessi annualmente alla Direzione regionale Ambiente (Settore Tutela ambientale delle acque) e all'ARPA Piemonte per la verifica della funzionalità della gestione rispetto agli obiettivi di qualità ambientale;

5. Visto che con D.G.R. n. 72-13725 del 29 marzo 2010 è stata approvata la "Disciplina delle modalità e procedure per la realizzazione di lavori in alveo, programmi, opere e interventi sugli ambienti acquatici ai sensi dell'art. 12 della legge regionale n. 37/2006", per le operazioni che verranno effettuate si dovrà osservare la suddetta disciplina;

6. Per le operazioni di asportazione del materiale litoide non smaltibile attraverso le operazioni sugli organi di scarico, dovrà essere richiesta specifica autorizzazione al Settore Decentrato OO.PP. e Difesa Assetto Idrogeologico di Torino, previa presentazione di un progetto esecutivo di dettaglio,

secondo i disposti della D.G.R. n.44-5084 del 14/01/2002 e della D.G.R. n. 66-478 del 02/08/2010 ed avendo ottenuto autorizzazione idraulica dell'Agenzia Interregionale per il Po;

7. Qualora, a seguito di specifici approfondimenti progettuali e/o aggiornamenti al presente progetto di gestione, risulti necessario realizzare opere o interventi sottoposti alla procedura di VIA ai sensi della legge regionale 40/1998, con particolare attenzione agli impianti di smaltimento o recupero di rifiuti (categorie progettuali di cui agli allegati A2 e B2 alla L.R. 40/1998, per le quali è autorità competente in materia di VIA la Provincia territorialmente interessata), dovranno essere espletate le relative fasi procedurali (fase di verifica o fase di valutazione) la cui conclusione costituirà presupposto necessario per l'approvazione dell'aggiornamento al progetto di gestione.

Il progetto di gestione adeguato secondo le precedenti prescrizioni ha validità decennale dopodiché dovrà essere ripresentato dal proprietario, in forma aggiornata, per la nuova approvazione da parte della Regione. La Regione si riserva di formulare ulteriori prescrizioni o richiedere un aggiornamento del progetto anche in momenti precedenti alla scadenza dei dieci anni, a seguito di interventi di variante alle strutture di sbarramento, a fronte di un peggioramento della qualità del torrente rilevata nell'ambito del Monitoraggio Regionale dei corsi d'acqua o a seguito di sopravvenute sostanziali modifiche del quadro di riferimento nel quale le proposte di gestione erano inserite quali, ad esempio, variazioni delle modalità di gestione degli organi di scarico o delle acque invasate o in caso di insorgenza di pressioni antropiche sul bacino in oggetto. Al gestore inoltre rimane l'obbligo di aggiornare periodicamente il progetto di gestione secondo quanto disposto dall'art. 3 comma 6 del decreto del 30 giugno 2004.

Contro il presente provvedimento è ammessa proposizione di ricorso Giurisdizionale avanti al tribunale Amministrativo Regionale competente per il territorio entro 60 giorni dalla data di avvenuta pubblicazione o della piena conoscenza secondo le modalità di cui alla legge 06.12.1971, n.1034; ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni dalla data di avvenuta notificazione ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica 25.11.1971, n.1199.

La presente determinazione dirigenziale sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della l.r. 22/2010 e verrà inviata al proponente e depositata presso l'Ufficio deposito della Regione.

Il Dirigente
Lorenzo Masoero